**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno LXVI** — **Roma — Lunedì, 3 agosto 1925** — **Numero 178**

**Abbonamenti.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 100 | 60 | 40 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 200 | 120 | 70 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I) | » | 70 | 40 | 25 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 120 | 80 | 50 |

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.**

**Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.**

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:** Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Scönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI**

## SOMMARIO



# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1542.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1925, n. 1283.

**Risoluzione di rapporti contrattuali con la Società « Calcare, calce e industrie affini », e revoca della concessione di opere nel porto di Napoli fatta alla detta Società e al sig. Giovanni Carena.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 10 marzo 1918, n. 448, che autorizzò la esecuzione di alcune opere di sistemazione del porto di Napoli;

Visto il R. decreto 20 gennaio 1924, n. 239, che approvò quattro convenzioni di pari data, con le quali venne concessa l'esecuzione delle opere di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli alle seguenti ditte: « Società in accomandita semplice Domenico Vitali e C. » - « Società anonima calcare calce industrie affini e sig. Giovanni Carena » - « Società anonima italiana Ferrobeton » e « Società Conrad Zschokke » di Ginevra, « Società Fondation Company » di New York;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1925, n. 93, col quale fu autorizzato il Ministero dei lavori pubblici a stipulare con le ditte « Società in accomandita semplice Vitali Domenico

e C. », « Società italiana per lavori marittimi » e « Società anonima fondazioni » tre convenzioni a modifica delle precedenti in data 20 gennaio 1924;

Ritenuta l'opportunità di rescindere qualsiasi rapporto contrattuale con la Società « Calcare, calce e industrie affini » anche per quanto riguarda i lavori da essa gestiti per conto della impresa Carena;

Visto l'atto rilasciato il 9 maggio 1925 dalla Società « Calcare, calce e industrie affini » e dall'impresa Carena Giovanni per la definizione di qualsiasi rapporto in dipendenza delle concessioni e dei contratti di cui sopra;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

E' revocata la concessione delle opere di costruzione, di ampliamento ed arredamento del porto di Napoli a favore della Società anonima « Calcare, calce e industrie affini » e del signor Giovanni Carena, di cui alla convenzione 20 gennaio 1924.

### Art. 2.

Sono rescissi i contratti: in data 22 gennaio 1922, relativo ai lavori di ampliamento, difesa e sistemazione della spiaggia della Marinella nel porto di Napoli stipulato con la Società anonima « Calcare, calce e industrie affini », e in data 29 maggio 1923 per la costruzione di una scogliera di difesa del muro di riva della via Partenope a Napoli stipulato con l'impresa Giovanni Carena.

### Art. 3.

E' approvato e reso esecutorio l'atto 9 maggio 1925 rilasciato dalla Società anonima « Calcare, calce e industrie affini » e dall'impresa Giovanni Carena.

### Art. 4.

Alla spesa derivante da tale atto per acquisto da parte dello Stato delle attività della Società suindicata, presunta in L. 4,950,000 si farà fronte con i fondi assegnati per le opere marittime nell'Italia meridionale ed insulare col R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, imputando la spesa per la parte afferente ai porti di Napoli e di Palermo agli impegni già assunti in applicazione dei Regi decreti 20 gennaio 1924, n. 239, e 7 giugno 1923, n. 1372.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì* 1° *agosto* 1925.
*Atti del Governo, registro* 239, *foglio* 3. — CASATI.

### Atto di sottomissione.

Il sottoscritto sig. Dante Rubello quale rappresentante della Società anonima « Calcare, calce ed industrie affini » giusta mandati del Consiglio di amministrazione 10 febbraio 1925 e dell'amministratore delegato signor Andrea L. Merlino in data 17 aprile successivo il tutto confermato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 4 maggio 1925 e dell'impresa Giovanni Carena giusta mandato in data 7 aprile 1925;

Premesso:

Che la Società anonima « Calcare, calce e industrie affini » assunse:

1° con contratto 8 luglio 1920 per l'importo di L. 9,655,200 i lavori di costruzione della scogliera d'imbasamento per il prolungamento della diga ai Granili nel porto di Napoli;

2° con contratto 2 dicembre 1920 dell'importo di lire 11,425,320 i lavori per la costruzione delle nuove opere di difesa della bocca del porto di Napoli (scogliera d'imbasamento);

3° con contratto 22 dicembre 1922 dell'importo di lire 669,641.84 netto del ribasso contrattuale dell'8.99 % i lavori di sistemazione della spiaggia Marinella nel porto di Napoli;

Che l'impresa Giovanni Carena oggi rappresentata dal suddetto mandatario sig. Dante Rubello, con contratto 29 maggio 1923 dell'importo di L. 1,937,690 netto del ribasso contrattuale dell'11 % assunse i lavori per la costruzione di una scogliera di difesa del muro di riva di via Partenope e dello sbarcatoio della Cloaca massima di Napoli;

Che con la convenzione 20 gennaio 1924 approvata con R. decreto di pari data venne concesso alla predetta Società e alla impresa Giovanni Carena per Società da costituirsi, che non si è costituita avendo il sig. Carena dichiarato di entrare a far parte della Società « Calcare, calce e industrie affini », la esecuzione con il sistema a regia del 2° lotto dei lavori di sistemazione ed ampliamento del porto di Napoli per l'importo di L. 32,700,000 comprendente i seguenti lavori:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Allungamento e sistemazione del pontile di Vigliena . . . . . . . . . . | L. | 7,300,000 |
| 2. Nuova banchina fra il pontile Vittorio Emanuele e il pontile centrale verso levante . . . . . . . . . . . . | » | 6,200,000 |
| 3. Deviazione del torrente Pollena . . | » | 7,600,000 |
| 4. Nuovo pennello sottoflutto a levante del pontile Vigliena . . . . . . . . . . | » | 1,000,000 |
| 5. Sistemazione del secondo tratto della banchina della Marinella . . . . . . . | » | 4,000,000 |
| 6. Demolizione del rione Concerie . . | » | 5,200,000 |
| 7. Demolizione del 2° tratto del molo a martello . . . . . . . . . . . . . . | » | 1,400,000 |
| Tornano . . . | L. | 32,700,000 |

Che avendo l'Amministrazione per cause impreviste sopravvenute durante il corso dei lavori di cui ai contratti sopraelencati, stabilito di risolvere tutti predetti rapporti contrattuali, il sig. Dante Rubello nei nomi dichiara di accettare, come con questo atto accetta, quanto appresso:

### Art. 1.

La convenzione 20 gennaio 1924 relativa alle sopradescritte opere del 2° lotto dei lavori per l'ampliamento del porto di Napoli è annullata e saranno corrisposte alla Società « Calcare, calce e industrie affini » le somme risultanti

dai certificati di pagamento già emessi o da emettere, compresi gli interessi eventualmente dovuti ed il rimborso della tassa di registro.

Per le spese sostenute per qualsiasi ragione, compresa la manutenzione dei mezzi d'opera ed il pagamento al personale durante il periodo decorrente dal giorno in cui fu ordinata la sospensione dei lavori e per quello che la Società « Calcare, calce e industrie affini » deve ancora sostenere per il licenziamento del personale e per ogni altro titolo relativo ai lavori suddetti, sarà corrisposto alla suddetta Società una somma a corpo fissa ed invariabile di L. 350,000.

Sono rescissi i contratti 22 dicembre 1922 e 29 maggio 1923 relativi ai lavori di sistemazione della spiaggia della Marinella e alla costruzione della scogliera di via Partenope, venendo accreditate ad esse ditte solamente le somme che risulteranno dalla liquidazione finale e dal collaudo dei lavori, forniture, ecc., eseguite a tutt'oggi.

La Società « Calcare, calce e industrie affini » e l'impresa Carena rinunciano fin da ora a qualsiasi riserva o reclamo, per qualsiasi motivo contro le predette liquidazioni e collaudi.

Gli stati finali in data 8 ottobre 1924 dei lavori di cui al contratto 8 luglio 1920 relativo alla scogliera d'imbasamento della diga ai Granili e al contratto 10 dicembre 1920 relativo alla scogliera d'imbasamento alla bocca del porto sono così modificati:

*a*) per la scogliera d'imbasamento ai Granili materiale versato tonnellate . . . . . . . . . . . 646.978,576
di cui di peso superiore a tonn. 4, tonnellate . 69.000,000

Restano, tonnellate 577.978,576

Tonn. 577.978,576 a L. 14.28 . . . . . L. 8,253,534.06
Tonn. 69.000,000 a L. 16.28 . . . . . » 1,123,320.—

Sommano . . . L. 9,376,854.06

Soprapprezzo:

1° trimestre: tonn. 41.961,575, nulla.
2°, 3°, 4° e 5° trimestre:
Tonn. 211.420,000 a L. 2.90 . . L. 613,118.—

Anno 1922:

Tonn. 87.778,000 a L. 2.25 . . » 197,500.50
Tonn. 256.363,000 a L. 1.50 . . » 384,544.50

Anno 1924:

Tonn. 49.456,000 a L. 0.75 . . » 37,092.—

Sommano . . . L. 1,232,255.—

Totale . . . L. 10,609,109.06

Il soprapprezzo medio risulta di L. 1.90.

Addebiti:

Eccedenze sopra la quota (10.50) mc. 4800 a L. 50 . . . . . L. 240,000.—
Eccedenze rispetto alle scarpate tonn. 12,360 a L. 14,28 + 1,90 » 199,984.80
Per maggiore spesa occorrente al completamento della scogliera, tonn. 72.500 a L. 3.50. » 253,750.—
Per materiale disperso, tonnellate 50.000 a L. 14.28 + 1.90. » 809,000.—

Sommano gli addebiti . . . L. 1,502,734.80

Restano . . . L. 9,106,374.26

all'Impresa sono stati fatti pagamenti per L. 9,523,000.—
deducendo l'importo dei lavori in . . . » 9,106,374.26

Resta il debito dell'Impresa di . . . L. 416,625.74

*b*) per la scogliera d'imbasamento alla bocca del porto:

Materiale versato tonnellate . . . . . . . 709.507,000
di cui superiore alle 4 tonnellate . . . . . 50.000,000

Restano tonnellate 659.537,000

Tonn. 659.537,000 a L. 14.28 . . . . . L. 9,418,188.36
Tonn. 50,000,000 a L. 16.28 . . . . . » 814,000.—

Sommano . . . L. 10,232,188.36

Soprapprezzo:

Anno 1921: tonn. 79.365 a L. 2.90 L. 230,158.50
Anno 1922: tonn. 335.762 a L. 2.25 » 755,464.50
Anno 1923: tonn. 114.868 a L. 1.50 » 172,302.—
Anno 1924: tonn. 179.542 a L. 0.75 » 134,656.50

Sommano . . . L. 1,292,581.50

Totale . . . L. 11,524,769.86

Il soprapprezzo medio risulta di L. 1.82.

Addebiti:

Per materiale disperso:

Tonn. 130.000 a L. 14.28 + 1.82 L. 2,093,000
Tonn. 2300 a L. 18.10 . . . . . » 41,630

Sommano gli addebiti . . . L. 2,134,630.—

Restano . . . L. 9,390,139.86

all'Impresa sono stati fatti pagamenti per L. 9,988,000.—
deducendo l'importo dei lavori in . . . » 9,390,139.86

Resta il debito dell'Impresa di . . . L. 597,860.14

Per tutti i suesposti pagamenti, liquidazioni e collaudi si fa salvo il risultato della revisione tecnica e contabile e questa avvenuta l'Amministrazione provvederà allo svincolo delle cauzioni.

Art. 2.

La Società « Calcare, calce e industrie affini » cede allo Stato le sue attività patrimoniali risultanti dall'elenco che forma parte integrante del presente atto, per l'ammontare di L. 5,950,000 così suddivise:

1° per le cave « La Torre » a Seiano e « Marciano » a Massalubrense . . . . . . . . . . . L. 2,100,000
2° per gli arredamenti impianti fabbricati, ecc., esistenti nelle cave stesse . . . . » 850,000
3° per la cava « Mondello » a Palermo compresi i lavori ivi eseguiti . . . . . . » 100,000
4° per i galleggianti di qualsiasi forma e dimensione . . . . . . . . . . . . » 2,550,000
5° per i fabbricati e gli impianti vari esistenti nei cantieri dei Granili e della Marinella . . . . . . . . . . . . . . . » 350,000

Tornano in totale . . . L. 5,950,000

In applicazione all'art. 94 della legge sul registro 30 dicembre 1923, n. 3269, le tasse relative ai suddetti trasferimenti sono a carico dello Stato che è l'acquirente.

Art. 3.

Le attività di cui al precedente articolo vengono trasferite allo Stato dalla data del presente atto salvo il regolamento giuridico del trapasso mediante regolari atti di compravendita che saranno stipulati entro 15 giorni dalla registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione della presente sottomissione salva sempre l'approvazione a norma di legge.

La Società « Calcare, calce e industrie affini » accetta che l'importo relativo al pagamento dei galleggianti sia eseguito nel termine di due mesi dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto di compravendita od in quello di due mesi dalla data in cui essa avrà dimostrato la libera disponibilità dei galleggianti stessi tenendo per termine quella delle due date che si verificherà per seconda in ordine di tempo.

L'Amministrazione si riserva di fare eseguire il pagamento di tutta o di parte della somma relativa da un terzo restando garante del pagamento stesso.

Per altro il pagamento di cui sopra sino alla concorrenza di L. 1,400,000 sarà fatto all'Istituto italiano di credito marittimo e alla Banca nazionale di credito, sede di Napoli, a soddisfazione del pegno navale posto da essi Istituti sui galleggianti stessi.

I pagamenti relativi alle cave ed ai loro impianti, fabbricati ed arredamenti ecc. esistenti nei cantieri dei Granili e della Marinella saranno fatti direttamente dall'Amministrazione quando la Società abbia dimostrato la libera disponibilità di tali attività patrimoniali e dopo che l'Amministrazione avrà presa formale consegna, previo accertamento del numero dei mezzi d'opera, degli impianti e degli arredamenti risultanti dall'elenco allegato, i quali saranno consegnati allo Stato nella condizione in cui si trovano e dove si trovano.

Le spese di custodia, ancoraggi, assicurazioni, tasse fondiarie e simili sono a carico dell'Amministrazione dalla data del presente atto.

Nel caso che all'atto della consegna da parte della Società all'ufficio speciale del Genio civile per il porto di Napoli fossero riscontrate deficienze nel numero degli accennati impianti e mezzi d'opera i compensi di cui sopra saranno proporzionalmente ridotti o compensati con altri materiali esistenti giudicati utili dall'ufficio del Genio civile e non compresi nell'elenco allegato.

Le eventuali mancanze e conseguenti riduzioni saranno accertate dal predetto ufficio del Genio civile alle cui constatazioni la Società dichiara fin da ora di sottomettersi.

Art. 4.

La Società « Calcare, calce e industrie affini » e l'impresa Carena rinunciano nel modo più completo ed assoluto a qualsiasi richiesta di ulteriori compensi comprese quelle riserve che fossero inserite nella contabilità dei lavori intendendosi che colla liquidazione indicata all'art. 1 resta risoluto ogni rapporto di dare e avere tra l'Amministrazione dei lavori pubblici e le predette ditte.

Art. 5.

In conseguenza del presente atto l'Amministrazione s'impegna di desistere dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale intentato a carico di alcuni amministratori e dipendenti dalla Società e rinunziando a qualsiasi azione di danno in confronto di essi sia come rappresentanti della Società che come persone ed in conseguenza rinunzia a qualsiasi diritto possa spettarle sui galleggianti o altri beni vincolati dal sequestro giudiziario che, per quanto la riguarda, s'intende revocato.

La Società da parte sua, provvederà nel modo che sarà indicato dall'autorità giudiziaria penale, a prestare cauzione idonea a sostituire i beni sotto sequestro a tutela degli interessi che, all'infuori dei diritti dell'Amministrazione dei lavori pubblici sono garentiti dal detto sequestro in modo che questo possa essere intieramente revocato ed i beni possano entrare nella libera disponibilità dell'Amministrazione.

D'altra parte la Società rileva l'Amministrazione da qualsiasi azione di rivalsa di danni possa essere eventualmente spiegata dagli amministratori o dipendenti della Società in dipendenza del procedimento penale in corso e comunque dei rapporti contrattuali oggetto della presente sottomissione.

Art. 6.

Al presente atto interviene l'impresa Giovanni Carena la quale dichiara di accettare le condizioni in esso contenute per quanto concerne i lavori concessi a regia con la convenzione 20 gennaio 1924 ed i lavori di costruzione della scogliera in via Partenope e di non aver nulla da pretendere per i lavori stessi dallo Stato, salvo il ritiro della cauzione per i lavori della scogliera di via Partenope.

L'impresa Giovanni Carena consente altresì che la liquidazione di questi ultimi lavori sia fatta dal suo rappresentante sig. Dante Rubello.

Art. 7.

Il presente atto mentre è impegnativo per la Società e per l'impresa Giovanni Carena fin d'ora, non lo sarà per l'Amministrazione se non dopo la sua approvazione a termini di legge.

Non di meno l'atto stesso non sarà ritenuto valido ed impegnativo dalla Società « Calcare, calce e industrie affini » e dall'impresa Giovanni Carena se non riceverà l'intera e completa approvazione da parte dell'Amministrazione, dovendosi considerare unico ed inscindibile nelle varie sue parti.

Roma, addì 9 maggio 1925.

Dante Rubello, nel nome.
Giovanni Carena.

---

Numero di pubblicazione 1543.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1925, n. 1267.

**Approvazione della convenzione per il mantenimento del Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze dal 1° ottobre al 30 novembre 1924.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 giugno 1913, n. 856, che approvò la convenzione stipulata il 21 maggio 1913, per il mantenimento dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze;

Veduto il Nostro decreto 6 novembre 1924, n. 1836, che approvò la convenzione stipulata l'11 luglio 1924, per il

mantenimento dell'Istituto di cui sopra per il periodo 1° luglio 1923-30 settembre 1924;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata il giorno 13 marzo 1925 fra il Ministero della pubblica istruzione, rappresentato dal Prefetto della provincia di Firenze, il rettore di quella Regia università, il sindaco ed il rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Firenze, che fissa l'ammontare del contributo nella spesa per il mantenimento dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze dal 1° ottobre al 30 novembre 1924, da corrispondere dallo Stato, dal comune e dalla provincia di Firenze.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1924-1925, le variazioni dipendenti dal presente decreto, il quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì* 30 *luglio* 1925
*Atti del Governo, registro* 238, *foglio* 175. — CASATI.

**Convenzione.**

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1925 e questo giorno 13 del mese di marzo in Firenze, negli uffici della Regia prefettura di Firenze.
Avanti di me cav. dott. Ettore Polvani, primo segretario delegato ai contratti, ed alla presenza dei signori cav. uff. Oddone Marini, direttore della segreteria della Regia università di Firenze, e l'avv. cav. uff. Amedeo Persico, segretario generale della provincia di Firenze, testimoni idonei e richiesti, si sono persolamente costituiti i signori:
comm. avv. Giovanni Garzaroli, Prefetto della provincia di Firenze, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;
grand'uff. prof. Antonio Garbasso, senatore del Regno, sindaco di Firenze, in rappresentanza del comune di Firenze;
comm. avv. Angiolo Badiani, presidente della Deputazione provinciale, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Firenze;
on. prof. Giulio Chiarugi, nella sua qualità di magnifico rettore della Regia università di Firenze (già Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze).
Premesso che con la convenzione 11 luglio 1924, stipulata da questa Prefettura e portante il numero di repertorio 3386 venne ripartita la spesa fra lo Stato, il comune di Firenze e la provincia di Firenze per il mantenimento del Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, per il periodo dal 1° luglio 1923 al 30 settembre 1924, e che essendo stato prorogato al 1° dicembre 1924 il termine di applicazione delle norme per la riforma universitaria, il Ministero della pubblica istruzione ha disposto che venga provveduto con un'altra convenzione suppletiva alle spese di mantenimento del detto Regio istituto superiore per il bimestre ottobre-novembre 1924, tenendo presente che le quote a carico dei tre Enti dovranno essere fissate con gli stessi criteri della precedente convenzione in data 11 luglio 1924, portante il numero di repertorio dell'ufficio contratti 3386.
Premesso altresì che con deliberazione del Consiglio comunale di Firenze 19 dicembre 1924, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 28 gennaio 1925, decisione 204, ha stabilito di contribuire al mantenimento del Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 1924 per la somma di L. 137,454.85 e che il Consiglio provinciale con deliberazione 22 dicembre 1924, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 21 gennaio 1925, decisione numero 168, ha stabilito di concorrere allo stesso fine e per lo stesso periodo di tempo con la somma di L. 68,727.42, e che pertanto lo Stato concorrerà alla spesa per la somma di L. 393,817.73.
Tutto ciò premesso:
Volendosi e dovendosi procedere alla stipulazione in forma pubblica amministrativa di una convenzione aggiuntiva a quella redatta in data 11 luglio 1924 sotto il numero di repertorio 3386; i signori:
comm. avv. Giovanni Garzaroli, Prefetto della provincia di Firenze, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale della istruzione superiore;
grand'uff. prof. Antonio Garbasso, senatore del Regno, sindaco di Firenze, in rappresentanza del comune di Firenze;
comm. avv. Angiolo Badiani, presidente della Deputazione provinciale di Firenze, in rappresentanza della Provincia,
on. prof. Giulio Chiarugi, magnifico rettore della Regia università di Firenze, in rappresentanza del già Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze;
Hanno convenuto e convengono quanto segue:

*Articolo unico.*

Il contributo dello Stato e degli Enti locali per la spesa di mantenimento del Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 1924, è fissato nella somma di L. 600,000
Alla detta spesa concorreranno per il sopra indicato periodo (ferme restando le condizioni stabilite nella convenzione 11 luglio 1924, n. 3386), lo Stato con L. 393,817.73, il comune di Firenze con L. 137,454.85, e la provincia di Firenze con L. 68,727.42.

Il presente atto stipulato nell'interesse dello Stato è redatto in carta libera e sarà esente perciò da qualunque tassa di bollo e registro.
Io sottoscritto cav dott. Ettore Polvani, primo segretario delegato ai contratti, ho ricevuto l'atto presente, scritto da persona di mia fiducia in fogli due, occupando sei pagine circa di scrittura ed alla continua presenza dei testimoni sopra indicati.
Letto l'atto stesso alle parti, presenti i testimoni, è stato dalle parti medesime sottoscritto e dichiarato conforme alla loro volontà.

*Giovanni Garzaroli*, Prefetto di Firenze.
*Antonio Garbasso*, sindaco di Firenze
Avv. *Angiolo Badiani*, presidente della Deputazione provinciale di Firenze
Prof. *Giulio Chiarugi*, rettore della Regia università di Firenze.
*Amedeo Persico*, segretario generale della provincia di Firenze, teste.
*Oddone Marini*, teste.

Dott. ETTORE POLVANI, 1° segretario delegato ai contratti.

---

Numero di pubblicazione 1544.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1925, n. 1279.
**Disposizioni relative al prezzo delle locazioni di fondi rustici.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2023;
Ritenuta l'urgenza;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto coi Ministri per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le annate agrarie 1925-26 e 1926-27, o per la sola annata 1925-26, se ad essa si limiti la durata del contratto, i locatori di fondi rustici indicati nel R. decreto 10 settembre 1923, n. 2023, avranno diritto a percepire gli stessi aumenti di canone loro attribuiti per le annate agrarie 1923-24 e 1924-25 a norma del citato decreto.

Art. 2.

Nel caso previsto dal precedente articolo, l'affittuario potrà, a decorrere dall'annata agraria 1926-27, recedere dal contratto; ma a tal fine egli dovrà, nei termini contrattuali o di consuetudine, far pervenire al locatore analoga dichiarazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 3.

Anche per gli anni agrari 1925-26 e 1926-27 si applicheranno le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, rimanendo ferma la competenza dell'autorità giudiziaria per tutte le controversie relative ai contratti agrari.

Art. 4.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 luglio 1925.*
*Atti del Governo, registro 238, foglio 197.* — CASATI.

---

Numero di pubblicazione **1545.**

REGIO DECRETO 18 giugno 1925, n. 1281.

**Disposizioni speciali per le pensioni di taluni personali dell'Amministrazione dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, contenente le disposizioni interpretative ed integrative del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del riscatto, sono considerati come assunti in servizio per autorità delegata gli uscieri giudiziari che, prima della loro nomina in ruolo, abbiano prestato servizio come portieri o come incaricati di pulizia e di custodia presso qualsiasi ufficio giudiziario, nonchè quelli che, prima della stessa nomina ad usciere, siano stati comunque, adibiti, dopo il 1° gennaio 1908, alla manutenzione ed alla conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma, semprechè per i detti servizi siano stati retribuiti sulle spese di ufficio.

Art. 2.

Il personale sussidiario del registro e delle ipoteche che beneficierà del trattamento di quiescenza a carico dello Stato a' termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, non potrà fruire del trattamento previsto dall'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 803, e dell'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 804.

Art. 3.

Il fondo sussidi, istituito per il personale sussidiario del registro e delle ipoteche, continuerà ad erogarsi soltanto a favore di coloro che abbiano cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1924, ed allo stanziamento relativo al fondo stesso, da effettuarsi ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 518, e dell'art. 6 del regolamento approvato con R. decreto 8 giugno 1911, n. 555, sarà provveduto per ogni esercizio finanziario con la legge di bilancio in relazione al fabbisogno presunto, ed entro il limite massimo di cui alla citata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1925.*
*Atti del Governo, registro 238, foglio 199.* — CASATI.

---

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 luglio 1925.

**Scioglimento del Consiglio comunale di Soccavo (Napoli).**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 16 luglio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Soccavo, in provincia di Napoli.

MAESTÀ,

In seguito alle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali di Soccavo, nonchè del sindaco e della Giunta, determinate dalla incapacità dell'Amministrazione a fronteggiare il grave dissesto finanziario della civica azienda, il Prefetto, per assicurare il funzionamento del Comune, ha dovuto affidarne la provvisoria gestione ad un suo Commissario.

Non essendo possibile, a causa delle particolari condizioni dell'ambiente locale, far luogo alla sollecita convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, ed occorrendo, d'altro canto, provvedere, con mezzi adeguati, alla riorganizzazione delle finanze e dei servizi del Comune, fa d'uopo conferire più ampi poteri all'amministratore straordinario.

Con lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, si provvede pertanto allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

**Visti** gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Soccavo, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Gustavo Biolaz è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

---

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1925.

**Estensione della serie B della tariffa eccezionale n. 118 P. V. alla stazione di Cosenza.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2461;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella tariffa eccezionale n. 118 P. V. serie *B* (volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato) tra le stazioni mittenti è aggiunta quella di Cosenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1925.

*Il Ministro per le comunicazioni:* CIANO.

*Il Ministro per le finanze:* DE' STEFANI.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

**Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Igea ».**

Con decreto del Ministro per l'interno in data 20 aprile 1925, n. 37, la Società Mazzola Perlasca e C. è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Igea » dell'acqua minerale naturale nazionale, che sgorga dalla sorgente omonima, in Gorzone (Brescia) e di cui la Società è proprietaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro color verde di forma cilindro conica con bocca orlata e fondo piatto della capacità di cc. 920 e cc. 500, chiuse con tappo di sughero fornito di stagnola e assicurato con capsula.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 231 x 111 circa a fondo color verde chiaro. Intorno ai bordi dell'etichetta trovasi una striscia rettangolare color rosso interrotta agli angoli da un motivo floreale color verde chiaro come il fondo dell'etichetta. Su detta striscia rossa è scritto: in alto a caratteri bianchi « Fonti del Casino di Boario - comune di Gorzone (Brescia) - Valle Camonica (Italia) »; in basso, sempre a caratteri bianchi, vi sono inseriti gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita, e, nei tratti laterali: « bottiglia e tappo sterilizzati ». In mezzo all'etichetta è inserito, in alto, a caratteri neri alti 14 mm, il nome della sorgente « Igea » e sotto di esso « Acqua minerale naturale ». Al di sotto di tali parole sono riportati i risultati delle analisi chimica e batteriologica, e tra esse è inserita la frase « Addizionata di gas acido carbonico ». Lateralmente alle analisi sono inserite le indicazioni terapeutiche dell'acqua e alcune notizie sulla stazione climatica o termale; a sinistra in italiano ed inglese, a destra in tedesco e in francese. Ai lati del nome « Igea » sono indicati i premi assegnati all'acqua in alcune esposizioni; il tutto conforme all'esemplare allegato.

---

**Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Antica Fonte ».**

Con decreto del Ministro per l'interno in data 20 aprile 1925, n. 38, la Società Mazzola Perlasca e C. è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Antica Fonte », dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Gorzone (Brescia) e di cui la Società è proprietaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglioni di vetro della capacità di litri due, color verde giallastro scuro, di forma cilindro conica, chiusi con tappo munito di stagnola, ed in bottiglioni di vetro color verde scuro della capacità di litri 25 o 30, tipo damigiane, protetti da graticcio di vimini, chiusi con tappo di sughero fornito di stagnola e assicurato con capsula.

I recipienti suddetti saranno contrassegnati con etichette delle dimensioni di mm. 133 x 112 circa, di color bianco sulle quali è delimitato uno spazio di mm. 122 x 85, che contiene dall'alto in basso: il nome dell'acqua « Acqua Antica Fonte » (a caratteri alti mm. 5 1/2) « Medicinale diuretico-purgativa, del Casino di Boario - comune di Gorzone (Brescia) - Valle Camonica (Italia) ». Seguono i risultati dell'analisi chimico-fisica, dell'analisi batteriologica, l'uso dell'acqua e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita. I caratteri sono di color turchino, il tutto conforme all'esemplare allegato.

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso per l'assegnazione di un posto gratuito di nomina governativa nel Regio istituto dei sordomuti di Torino.**

E' aperto un concorso per l'assegnazione di un posto gratuito di fondazione del Ministero della pubblica istruzione.

A norma dell'art. 75 del regolamento interno, le condizioni di ammissione sono le seguenti:

1° sordomutolezza comprovata;

2° età non minore di otto anni compiuti, nè maggiore di dodici constatata da fede di nascita;

3° vaiuolo sofferto, o avuta vaccinazione, buono stato di salute e costituzione fisica non difettosa dimostrati con certificato medico;

4° idoneità sufficiente all'istruzione;

5° sottomissione di persona residente di preferenza in Torino responsabile pel ritiro dell'allievo al termine del corso d'istruzione e nei casi previsti dal regolamento.

La domanda dovrà essere accompagnata dallo stato di famiglia ed essere presentata alla Direzione del Regio istituto dei sordomuti in Torino (via Assarotti, 12) entro il giorno 31 agosto 1925 con tutti i suddetti documenti.

*Il presidente:* G. GAY DI QUARTI.

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

**Concorso per esami e per titoli al posto di segretario-economo nel Regio istituto commerciale di Trento.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita ai soli ex combattenti i concorsi per le scuole professionali;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1924, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1925, registro n. 1, Ministero economia nazionale, foglio n. 239, con il quale è approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Trento;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto fra gli ex combattenti, il concorso per esami e per titoli al posto di segretario-economo nel Regio istituto commerciale di Trento.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale per l'insegnamento industriale e commerciale) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione, a norma della circolare n. 588 del Giornale militare 1922, dalla quale risulti il servizio prestato in zona di guerra alle dipendenze del Comando Supremo;

8° diploma di istituto commerciale o di un istituto tecnico Regio o pareggiato;

9° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali;

10° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 30 fatto al Regio istituto commerciale di Trento;

11° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti e della carriera percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati

I certificati indicati nei numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento, nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 10, 11 e 12. E' peraltro escluso il riferimento a documenti, che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Gli esami consistono in una prova scritta di italiano, una prova scritta di computisteria e ragioneria, una prova pratica di calligrafia e dattilografia, una prova orale di nozioni di diritto civile ed amministrativo, di computisteria e ragioneria, di legislazione relativa all'insegnamento commerciale. E' titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio tiolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 7000 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 ed alle indennità caroviveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità di servizio da esso conseguita nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato al posto al quale concorre.

I concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria, essere nominati segretari-economi in altre Regie scuole medie commerciali su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione della scuola, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che al posto vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

L'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 luglio 1925.

*Il Ministro*: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.